SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1283)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1978

Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1962, n. 165, vieta la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo.

Per i trasgressori sono previste delle ammende che aumentano in caso di recidiva.

Malgrado tale divieto, nel nostro Paese si continua ad attuare la pubblicità di sigarette estere.

Tale pubblicità, realizzata con tutti i mezzi, contribuisce non poco al diffondersi dell'uso del tabacco, che è scientificamente dimostrato essere dannoso per la salute dei fumatori.

L'ammenda prevista dalla citata legge non ha certamente scoraggiato le società produttrici di prodotti da fumo. Tra l'altro va tenuto presente che le predette violazioni colpite con la pena dell'ammenda non sono più considerate reati, per cui la legislazione in vigore, che vieta la propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, ha perduto ogni efficacia non essendo in condizioni di raggiungere i fini che il legislatore si era prefisso.

Si rende, pertanto, necessaria una sostanziale modifica alla normativa vigente, anche tenendo presente la legge 11 novembre 1975, n. 584, che detta norme sul divieto del fumo nei locali pubblici, e prevedere per i trasgressori della legge sanzioni più severe.

Per questi motivi presento alla vostra cortese attenzione il presente disegno di legge per un benevolo, sollecito esame.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, effettuata con qualunque mezzo, sia in forma diretta che indiretta, è vietata.

Art. 2.

Rientrano nel divieto la riproduzione, totale o parziale, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo, anche se non accompagnata da motti o diciture miranti a diffondere il consumo dei prodotti medesimi, nonchè l'utilizzazione, totale o parziale, per altri prodotti, del marchio o simbolo che distingue i prodotti da fumo.

Non rientra nel divieto l'esposizione dei prodotti da fumo nei distributori automatici nonchè nelle apposite scaffalature installate all'interno dei locali adibiti a rivendita o punti di vendita debitamente autorizzati.

Chi pone in vendita unità di condizionamento dei prodotti da fumo ha l'obbligo di collocare in evidenza una scritta con il divieto di somministrazione di tabacco ai minori di anni 16, di cui al secondo comma dell'articolo 730 del codice penale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su tutte le unità di condizionamento dei prodotti da fumo dovrà essere riportata a cura del produttore a caratteri ben leggibili o di colorazione diversa da quella adottata per le altre diciture, e comunque di altezza non inferiore a millimetri 3, la frase « L'abuso del fumo è nocivo ».

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, la frase indicata al comma precedente può essere

modificata in relazione a nuove acquisizioni scientifiche sui danni derivanti dall'uso dei tabacchi.

Art. 4.

A cura del Ministero della sanità, d'intesa con i Ministeri interessati, sono effettuate indagini e ricerche sui consumi del tabacco per vari gruppi di età e sono promosse iniziative intese a diffondere la conoscenza della dannosità del fumo con particolare riferimento ai giovani.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono resi noti ogni anno i valori medi di nicotina, condensato di ossido di carbonio per ogni tipo di sigaretta inserita nella tariffa di vendita di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. I dati più significativi sono riportati sulle unità di condizonamento.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono fissate le modalità di effettuazione delle analisi di cui al comma precedente e sono individuati i dati da riportare sulle unità di condizionamento nonchè le relative caratteristiche grafiche.

Art. 5.

Chiunque contravviene al divieto di propaganda pubblicitaria previsto dalla presente legge è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Nel caso in cui nel reato concorra il produttore o un suo rappresentante o agente, il Ministro delle finanze, divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, può, con proprio decreto, radiare dalla tariffa di vendita al pubblico di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, il prodotto oggetto della pubblicità per un periodo da sei mesi ad un anno.

A tal fine l'ufficio giudiziario trasmette la sentenza stessa all'Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Chi produce o pone in vendità unità di condizionamento mancanti delle prescrizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, è punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

Art. 7.

All'onere annuo derivante dall'applicazione del primo comma dell'articolo 4, a partire dal 1978, valutato in lire 100 milioni, si provvede per l'anno finanziario 1978 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

È abrogata la legge 10 aprile 1962, n. 165.